




IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



PROTOCOLLO PER L'INVIO DI SEGNALAZIONI "WHISTLEBLOWING" EX D.LGS. N. 24/2023

Sommario

PREMESSA

1. LE PRINCIPALI DEFINIZIONI
2. I LEGITTIMATI ALLA SEGNALAZIONE
3. L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
 - 3.1. LE CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE
4. QUANDO È POSSIBILE SEGNALARE
5. IL SÈGUITO ED IL RISCONTRO ALLA SEGNALAZIONE
6. I TERMINI DI CONSERVAZIONE DELLA SEGNALAZIONE
7. LA TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI AD ESSO EQUIPARATI
8. IL SISTEMA SANZIONATORIO

PREMESSA

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha recepito la Direttiva Europea n. 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità, per quanto qui rileva, dell'ente privato.


Per effetto delle norme ivi contenute si abroga ogni altra disposizione che, in passato, si era occupata di assicurare una qualche tutela a chi si fosse fatto promotore di segnalazioni. Il riferimento va agli artt. 54 *bis* D.lgs. n. 165/2001; 6, commi 2 *ter* e 2 *quater*, D.lgs. n. 231/2001 e 3 D.lgs. n. 179/2017. Il quadro regolatorio attuale è completato con le Linee Guida ANAC, adottate con delibera del 12 luglio 2023 e la "Guida operativa per gli enti privati" dell'ottobre 2023, redatta da Confindustria.

Si tratta di una disciplina finalizzata ad assicurare che ciascuno dei soggetti coinvolti nel contesto lavorativo sia libero di manifestare il proprio pensiero, nel senso di porsi quale veicolo informativo strumentale all'emersione di condotte pregiudizievoli poste in essere in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo, offrendo il proprio contributo alla diffusione della cultura dell'etica e della legalità all'interno delle persone giuridiche.

Affinché tutto questo sia possibile, si intende dare protezione non soltanto a chi proceda alla segnalazione ma anche a soggetti a questo in qualche modo collegati, imponendo, da un lato, un obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante nonché di tutte le persone coinvolte e



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



menzionate nella segnalazione, in conformità alle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali; dall'altro, essi sono garantiti da azioni ritorsive, attraverso la previsione di un apposito divieto all'art. 17 D.lgs. n. 24/2023.

Il presente protocollo per l'invio di segnalazioni "whistleblowing" ex D.lgs. n. 24/2023 (di seguito, il "Protocollo") ha ad oggetto le modalità di inserimento di una segnalazione interna mediante il ricorso al canale di segnalazione prescelto dall'ente e gestito da un comitato all'uopo appositamente nominato, come da regolamento *ad hoc*, al quale si rinvia.

I principi e le disposizioni di cui al presente Protocollo non pregiudicano né limitano il diritto del lavoratore di adire le Autorità giudiziarie competenti, non essendo la segnalazione *whistleblowing* qualificabile alla stregua di un obbligo preventivo a cui assolvere prima di rivolgersi direttamente agli organi istituzionali


1. LE PRINCIPALI DEFINIZIONI

Di seguito alcune delle principali definizioni contenute all'art. 2 D.lgs. n. 24/2023 a cui, per completezza, si fa rinvio e che avranno il significato di seguito indicato quando utilizzate – sia al singolare che al plurale, a seconda delle circostanze - all'interno del Protocollo ed all'interno del Regolamento per la gestione del canale di segnalazione interno (di seguito, il "Regolamento"):

- «ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione, con sede c/o Palazzo Sciarra, Via Minghetti, 10 - 00187 Roma (sito internet: <https://www.anticorruzione.it/>; mail: protocollo@pec.anticorruzione.it; telefono: +39/06 62289571);
- «Contesto lavorativo»: le attività lavorative, in corso di svolgimento o anche già esauritesi, attraverso le quali, indipendentemente dalla loro natura, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe essere soggetto al rischio di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- «Decreto Whistleblowing» o «D.lgs. 24/2023»: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- «Decreto 231/01»: Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300";
- «Facilitatore»: una persona fisica che assiste una Persona segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere coperta da riservatezza;



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



- «Informazione sulle Violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere state commesse all'interno della struttura organizzativa dell'ente nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare dette Violazioni;
- «Persona segnalante»: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle Violazioni che si assume si siano verificate nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- «Riscontro»: comunicazione alla Persona segnalante di informazioni relative al Sèguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.
- «Segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle Violazioni;
- «Sèguito»: azione intrapresa dal Gestore del canale per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate (attività istruttoria);
- «Soggetti coinvolti nella segnalazione»: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o che è comunque implicata nella Violazione oggetto di Segnalazione;
- «Violazioni»: comportamenti attivi od omissivi che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato;

Altre definizioni:

- «Gestore del canale»: personale addetto, specificamente formato ed autorizzato alla ricezione ed alla gestione delle Segnalazioni. Per la Società è il **Comitato per le segnalazioni whistleblowing**;
- «Società»: Il Borgo Cashmere S.r.l., con sede legale in Via Del Bagnone 10, Loc. La Torre 50032 - Borgo San Lorenzo (P.IVA. 04899590485).


2. I LEGITTIMATI ALLA SEGNALAZIONE

L'art. 3, commi 3, lett. c), d), e), f), g), h) e 4 del Decreto *Whistleblowing* legittimano espressamente all'invio di una Segnalazione in **ambito privato** i seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n. 81/2015 o dall'art. 54 *bis* D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017;
- lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della L. n. 81/2017;



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



- titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 2 D.lgs. n. 81/2015;
- liberi professionisti, consulenti e fornitori;
 - volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
 - azionisti;
 - legali rappresentanti;
 - amministratori/ direttori;
 - membri del collegio sindacale;
 - membri dell'OdV;
 - chi esercita, anche in via di mero fatto, funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
 - i richiedenti impiego che abbiano svolto un colloquio;
 - dipendenti in periodo di prova;
 - ex-dipendenti, qualora le informazioni siano state acquisite durante il rapporto con la Società.

3. L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le informazioni sulle Violazioni possono riguardare Violazioni commesse o non ancora commesse che la Persona segnalante ragionevolmente ritenga, sulla base di elementi concreti, potrebbero realizzarsi.

Possono essere altresì oggetto di Segnalazione anche gli elementi relativi a condotte volte ad **occultare** le Violazioni.


In particolare, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023¹, rientrano nell'oggetto della segnalazione, quanto al settore privato:

1. i reati presupposto ai sensi del Decreto 231/01 o, comunque, le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Società;
2. le condotte poste in essere in violazione del codice etico adottato dalla Società;
3. gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023 (appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti,

¹Si rimanda, in proposito, anche a quanto stabilito dall'Allegato al D.lgs n. 24/2023.



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, ecc.);

4. gli atti od omissioni costituenti frode (o altra attività illegale) che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
5. gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea (es: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, ecc.);
6. gli atti o comportamenti che, comunque, vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione europea nei settori di cui sopra.

La Persona segnalante deve essere venuta a conoscenza di tali informazioni in un Contesto lavorativo, con ciò intendendosi una relazione qualificata tra la Persona segnalante e il contesto nel quale il costei opera, riguardante attività lavorative o professionali, che si snodino nel lasso temporale indicato *infra, sub 4*.

Non possono essere oggetto di Segnalazione contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della Persona segnalante, che attengono ai propri rapporti di lavoro con colleghi o con le figure ad essi gerarchicamente sovraordinate o in materia di **sicurezza e difesa nazionale**.

3.1. LE CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE


È indispensabile che la Segnalazione sia il più circostanziata possibile, in modo da consentire la valutazione dei fatti da parte del Gestore del canale. Debbono risultare chiare:

- la descrizione del fatto, con l'indicazione delle le circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe verificato;
- le generalità o altre indicazioni che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire il fatto segnalato;
- le modalità attraverso cui la Persona segnalante è venuta a conoscenza del fatto;
- altri soggetti potenzialmente a conoscenza di esso.
- eventuali documenti che possano fornire alla Segnalazione un sostegno di fondatezza.

Se si tratta di **Segnalazione anonima**, richiamata dall'art. 16, comma 4, D.lgs. n. 24/2023, ovvero di una Segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità della Persona segnalante, essa viene equiparata alla Segnalazione ordinaria ove **adeguatamente circostanziata e sostenuta da idonea documentazione**, e, pertanto, trattata in conformità a quanto previsto nel presente Protocollo. Il canale di segnalazione interno (su cui v. *infra* **Regolamento per la gestione del canale**) attivato



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



dalla Società garantisce pienamente l'anonimato della persona segnalante che voglia avvalersene e, nel caso in cui questi si lasci successivamente identificare comunicando di aver subito ritorsioni, egli potrà beneficiare della tutela assicurata alle Persone segnalanti originariamente non anonimi.

4. QUANDO È POSSIBILE SEGNALARE

La Segnalazione può essere effettuata:


- quando il rapporto lavorativo è in corso;
- quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni di cui al § 3 sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto lavorativo, se le informazioni sulle violazioni di cui al § 3 sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
- al di fuori del rapporto lavorativo in senso stretto, come evidente dal novero dei legittimati, nel quale vi si ricomprendono anche consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti di soggetti privati che assumano una forma societaria e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

5. IL SÈGUITO ED IL RISCONTRO ALLA SEGNALAZIONE

Il Gestore del canale, dopo aver rilasciato alla Persona segnalante l'**avviso di ricevimento** della Segnalazione entro **sette giorni** dalla presentazione della stessa, è tenuto ad un **esame preliminare**, che verterà, anzitutto, sulla sua **procedibilità** ed **ammissibilità**. Mentre per **procedibilità** si intende la concorrenza dei **presupposti soggettivi** (ossia la legittimazione del segnalante) ed **oggettivi** (ossia la riconducibilità dell'oggetto della Segnalazione all'ambito di applicazione della disciplina) richiesti dal Decreto *Whistleblowing*, l'**ammissibilità** attiene alle **caratteristiche** della Segnalazione, di talché potrà essere ritenuta inammissibile quella Segnalazione priva dei dati essenziali o caratterizzata da elementi di fatto manifestamente infondati o, ancora, avente ad oggetto fatti dal contenuto talmente generico da non poter essere compreso o ricostruito dal Gestore del canale. Superato il duplice vaglio di procedibilità ed ammissibilità, il Gestore del canale è tenuto a dare Sèguito alla pratica, mediante un'istruzione volta a valutare la sussistenza del fatto o dei fatti oggetto della Segnalazione attraverso lo svolgimento delle indagini necessarie a tale scopo. A tal fine acquisisce gli elementi informativi dall'analisi della documentazione/informazioni ricevute, escute soggetti interni o esterni - anche avvalendosi dell'assistenza tecnica di professionisti, del personale di altre funzioni o direzioni



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



aziendali - a tutti i quali dovranno estendersi gli obblighi di riservatezza sopra richiamati. Entro il termine di **tre mesi** dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla data di scadenza del termine di sette giorni per detto avviso, il Gestore del canale è tenuto a fornire un **riscontro** alla Persona segnalante, comunicandole, in alternativa:

- l'**avvenuta archiviazione** della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della **fondatezza** della segnalazione e la conseguente trasmissione agli organi competenti;
- l'attività svolta sino a quel momento e/o quella che sarà svolta in futuro. E ciò in quanto il termine di tre mesi non può dirsi **perentorio** quanto all'ultimazione dell'accertamento, che potrebbe necessitare di un tempo più ampio, ma soltanto con riguardo alla comunicazione dell'avanzamento dell'istruttoria, che non sia ancora giunta ad una definizione.

6. I TERMINI DI CONSERVAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre **cinque anni** decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della relativa procedura.

7. LA TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI AD ESSO EQUIPARATI

La tutela della Persona segnalante si articola nella seguente triplice forma:

- a) obbligo di riservatezza della sua identità;
- b) divieto di atti ritorsivi;
- c) limitazione della sua responsabilità per la rivelazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

a) Quanto all'obbligo di riservatezza, che grava sul **Comitato per le segnalazioni whistleblowing** (di seguito, anche il "**Comitato**"), esso presenta un perimetro applicativo ampio, comprensivo di ogni elemento da cui sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità della Persona segnalante. E, dunque, per un verso, attiene anche alla eventuale documentazione allegata e, per l'altro, si riferisce a qualsivoglia modalità di Segnalazione la Persona segnalante abbia prescelto, ivi compresa quella **orale**, che si realizzi, cioè, attraverso telefonate, messaggistica vocale e/o incontro diretto (su cui v. *infra* **Regolamento per la gestione del canale**).

Qualora il Comitato intenda attivare un procedimento disciplinare nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, la riservatezza dell'identità della Persona segnalante sarà



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



comunque assicurata anche nell'ipotesi in cui si pervenga all'elaborazione di una contestazione in sede disciplinare che non si fondi in via esclusiva sulla Segnalazione ma che poggi su accertamenti **diversi** ed **ulteriori** rispetto a quest'ultima, sia pure da questa originati.

Viceversa, nel caso in cui la conoscenza dell'identità della Persona segnalante risulti indispensabile alla difesa di colui al quale la contestazione sia rivolta o della persona comunque coinvolta dalla Segnalazione, proprio in ragione del fatto che si tratta di un addebito che rinviene la sua fonte soltanto nella segnalazione, è necessario acquisire dal segnalante il **consenso** (espreso) alla rivelazione della propria identità, previa comunicazione scritta nella quale si illustrino le ragioni per cui non si possa procedere diversamente.

Qualora la Persona segnalante non presti il consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare, con conseguente archiviazione dello stesso.


Sul piano soggettivo la tutela della riservatezza si estende anche ai:

- **Facilitatori:** ovvero a coloro che, come si evince dalla definizione sopra riportata, assistono la Persona segnalante nel processo di Segnalazione, fornendo a quest'ultimo una consulenza o un sostegno, anche in via riservata, a condizione che costoro operino nel medesimo contesto lavorativo;
- persone legate alla Persona segnalante da uno **stabile legame affettivo** (es. convivenza *more uxorio* ma anche rapporto affettivo stabile sia dal punto di vista della durata che del progetto di condivisione di vita) **o di parentela entro il quarto grado**;
- **colleghi di lavoro** della Persona segnalante, che abbiano con questi un rapporto **abituale e corrente**, inteso non come rapporto sporadico, occasionale o episodico, ma attuale, protratto nel tempo, continuativo, tale da potersi genericamente qualificare come **amicale**;
- **enti di proprietà**, anche con la compartecipazione di terzi, della Persona segnalante;
- **enti** presso i quali la Persona segnalante lavora.

b) È da considerarsi **ritorsiva** ogni azione od omissione, anche soltanto tentata o minacciata, che si verifichi nel contesto lavorativo e che si traduca in un **danno ingiusto** nei confronti dei soggetti tutelati (ovvero Persona segnalante e persone a questi normativamente equiparate, come da elenco sopra riportato).

Destinataria delle comunicazioni sulle presunte ritorsioni subite dalla Persona segnalante è l'ANAC, alla quale è attribuito il compito di valutare:

- l'**ammissibilità** della comunicazione, ove si tratti di segnalazione effettuata seguendo la procedura descritta dal Decreto *Whistleblowing*;
- la **fondatezza** della comunicazione, verificando, anzitutto, la **natura** dell'atto pregiudizievole, se rientrante o meno nella **tipologia** delle fattispecie ritorsive



esemplificativamente indicate all'art. 17, comma 4, D.lgs. 24/2023, a cui qui si fa espresso rinvio; nonché la sussistenza di un nesso eziologico tra la Segnalazione effettuata e quello che si considera come un atto ritorsivo, che è, tuttavia, oggetto di una **presunzione relativa**, suscettibile di essere smentita dalla **prova contraria** addotta da chi quell'atto abbia posto in essere e con la quale questi sia in grado di dimostrare che si è trattato di condotta motivata da ragioni **inconferenti** rispetto alla Segnalazione. Detta presunzione opera solamente a favore del Segnalante e non anche dei soggetti a questo normativamente equiparati, ai quali si estendono, come detto, le stesse misure di protezione ma non anche detto regime probatorio **“agevolato”**, gravando su costoro la prova dell'esistenza del nesso causale tra Segnalazione e ritorsione.

Limiti alle misure di protezione, a cui si accompagna l'irrogazione di **sanzioni disciplinari**, si hanno nel caso in cui:

- la Persona segnalante sia stata condannata, anche soltanto con sentenza di primo grado, per i reati di **diffamazione** o **calunnia**;
- sia stata accertata la sua responsabilità in sede civile per lo stesso titolo, per **dolo** o **colpa grave**.

Qualora la sentenza venga riformata nei gradi successivi o la colpa, in sede civile, risulti **lieve**, la tutela nei confronti della Persona segnalante, anche se tardiva, dovrà essere riattivata e le eventuali sanzioni disciplinari già irrogate revocate.


c) Si prevede, infine, che la Persona segnalante si **sottragga alla responsabilità** penale, civile o amministrativa, per i reati di cui agli artt. 326 c.p. (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*), 622 c.p. (*Rivelazione di segreto professionale*), 623 c.p. (*Rivelazione di segreti scientifici o industriali*) o per fatti aventi rilievo in materia di diritto d'autore, di protezione dei dati personali o di (in)osservanza del dovere di fedeltà e lealtà (art. 2105 c.c.), alla duplice condizione:

- che la Segnalazione sia sorretta da fondati motivi che rendano verosimile la commissione della Violazione e non sia animata da moventi scandalistici, di vendetta o si basi su mere illazioni o voci di corridoio;
- che la Segnalazione sia effettuata nel rispetto della normativa di riferimento.

In ogni caso tale esenzione da responsabilità non opera per le condotte della Persona segnalante **non collegate** alla Segnalazione, per quelle **non strettamente necessarie** a rivelare la Violazione



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



e per quelle consistenti in acquisizione di informazioni o in accesso ai documenti di per sé **illecite** (es: accesso abusivo ad un sistema informatico).

8. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Sul versante sanzionatorio si prevede una sorta di **doppio binario**, che si articola nell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANAC e di sanzioni disciplinari, la cui disciplina è adottata nel rispetto dei contratti collettivi e individuali, ai sensi degli articoli 6, comma 2, lett. e, e 7, comma 4, lett. b, Decreto 231/01.

Titolare del potere sanzionatorio è, in linea di principio, il consiglio di amministrazione, fatti salvi i casi in cui il sanzionando sia un membro del consiglio stesso, nel qual caso detta titolarità spetta a chi svolge le funzioni di *internal audit*.

Le condotte sanzionabili, riferibili a soggetti diversi e ripartite a seconda dell'autore della condotta sanzionabile, sono le seguenti:

- a) a carico dell'**autore di atti ritorsivi** e di chiunque abbia ostacolato o tentato di ostacolare la Segnalazione, con ciò includendo compresa la mancata trasmissione di atti o documenti necessari all'istruzione della Segnalazione;
- b) a carico del **Gestore del canale** o, comunque, di chi si sia reso responsabile della inosservanza dell'**obbligo di riservatezza** dell'identità del segnalante;
- c) a carico del **Gestore del canale**, che non abbia svolto l'attività istruttoria funzionale alla verifica della fondatezza della Segnalazione;
- d) a carico del **consiglio di amministrazione**, ove non siano state adottate le procedure per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni o, benché adottate, esse non risultino conformi alle statuizioni contenute nel Decreto *Whistleblowing*;
- e) a carico del **consiglio di amministrazione**, ove non sia stato istituito il canale interno di segnalazione;
- f) a carico del **Segnalante**, qualora sia stata accertata la sua responsabilità penale, anche soltanto con sentenza di primo grado, per i delitti di diffamazione o di calunnia, o civile, per gli stessi fatti, nei casi di dolo o colpa grave.

Tra le possibili sanzioni irrogabili (richiamo, ammonizione, sanzione pecuniaria, sospensione dal servizio o dalla retribuzione, revoca di una o più procure, revoca dall'incarico), trova applicazione, nell'ipotesi *sub*:

- a) ove l'**autore dell'atto ritorsivo** sia il **Segnalato**: la **sanzione pecuniaria**, per un importo compreso tra il 5% ed il 15% della retribuzione prevista nel contratto, se **dipendente o dirigente**, oltre alla **risoluzione del rapporto di lavoro** per giusta causa o per giustificato



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



motivo nei casi **più gravi**; la **sanzione pecuniaria**, per un importo compreso tra il **10** ed il **50%** sul corrispettivo pattuito, se **collaboratore esterno**, oltre all'esclusione da future collaborazioni, nei casi **più gravi**;

a1) ove l'autore dell'atto ritorsivo sia **uno o più dei componenti del consiglio di amministrazione**: la **sanzione pecuniaria**, per un importo compreso tra il **10%** ed il **30%** degli emolumenti annuali quali membri del consiglio di amministrazione, oltre alla **revoca delle procure**, ove conferite;


b) e c): la **revoca dell'incarico**, con pagamento dell'indennità annuale pattuita soltanto nella quota parte relativa ai mesi in cui il mandato sia stato assolto correttamente;

d) ed e): la **sanzione pecuniaria**, per un importo compreso tra il **10%** ed il **30%** degli emolumenti annuali quali componenti del consiglio di amministrazione, oltre alla **revoca delle procure**, ove conferite;

f): la **sanzione pecuniaria**, per un importo compreso tra il **5%** ed il **15%** della retribuzione prevista nel contratto, se **dipendente o dirigente**, oltre alla **risoluzione del rapporto di lavoro** per giusta causa o per giustificato motivo, nei casi più gravi; la **sanzione pecuniaria**, per un importo compreso tra il **10** ed il **50%** sul corrispettivo pattuito, se **collaboratore esterno**, oltre all'esclusione da future collaborazioni, nei casi più gravi.



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Sommario

1. IL GESTORE DEL CANALE
2. ALTRI SOGGETTI DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE
3. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
4. SEGNALAZIONE ANONIMA
5. MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA
6. RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE
7. VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE
8. ATTIVITÀ DI INDAGINE
9. RISCONTRO AL SEGNALANTE
10. POTERI DI VERIFICA
11. ESITO
12. OBBLIGHI E IMPEGNI PER IL BORGO CASHMERE SRL
13. I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA
14. IL CANALE ESTERNO PRESSO ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione)
15. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

ALLEGATI:

ALL. 1 - LINEE GUIDA IN ORDINE AI REQUISITI ED ALLA CARICA DI GESTORE DELLA SEGNALAZIONE NEL CANALE INTERNO

ALL. 2 - INFORMATIVA PRIVACY

ALL. 3 - FORMAT SEGNALAZIONE

1. IL GESTORE DEL CANALE

Sezione I

Composizione, nomina e durata

1.1 Nomina del Gestore.

1. Il Gestore del canale è un organo monocratico, composto da un unico membro, scelto tra soggetti dotati di professionalità, competenza e esperienza in materie giuridiche e nello svolgimento di attività ispettive.



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



2. Il Gestore del canale viene nominato dal consiglio di amministrazione, nel rispetto dei criteri previsti dal presente Regolamento e dal Protocollo.

3. Desiderando soddisfare il requisito di autonomia – da intendersi come imparzialità ed indipendenza – e gli altri richiesti dalla legge ed analiticamente descritti nell'allegato, la Società ha scelto di nominare come gestore del canale un soggetto terzo, esterno all'azienda, individuato nell'**Avv. Mattia Burgio** con studio in Firenze, Il Prato 62.

Si tratta di un professionista in possesso delle competenze giuridiche e tecniche richieste per il corretto espletamento delle funzioni previste dal D. Lgs. 24/2023.

4. Al Gestore del canale, organo incaricato di esaminare le Segnalazioni pervenute attraverso l'istituto canale interno, andranno indirizzate, esclusivamente con le modalità indicate al successivo articolo 5, le Segnalazioni da parte dei soggetti titolati.

1.2. Durata in carica.

1. Il Gestore del canale rimarrà in carica per tre anni, che inizieranno a decorrere da quando la nomina viene accettata.

2. L'incarico potrà essere rinnovato.

3. In caso di morte, decadenza o rinuncia, il consiglio di amministrazione provvederà ad una nuova nomina.

4. Il nuovo nominato rimarrà in carica fino a quella che sarebbe stata la scadenza naturale del titolare deceduto, decaduto o rinunziante.

Sezione II

Requisiti di indipendenza e onorabilità

1.3. Requisiti di indipendenza.

1. Al fine di soddisfare le garanzie di **indipendenza**, non possono essere nominati Gestori del canale coloro che:

a) ricoprono il ruolo di consigliere di amministrazione o comunque di amministratore nella Società o in eventuali società controllanti, controllate e/o collegate, ancorché non siano dotati di compiti esecutivi o si tratti di amministratori c.d. indipendenti;


b) svolgano attività di gestione all'interno della Società stessa o in società controllanti, controllate e/o collegate.

c) rivestano ruoli nella Società a cui è affidato il compito di revisione del bilancio;

d) coloro che in genere hanno intrattenuto, anche indirettamente, con la Società o con altri soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



2. Al fine di consentire il rispetto dei requisiti di indipendenza, il Gestore del canale, all'atto di accettazione della nomina, dovrà effettuare una autocertificazione in cui attesta di possedere i requisiti di indipendenza ed assumere l'obbligo di dichiararne la perdita per qualunque ragione.

1.4. Requisiti di onorabilità.

1. Al fine di soddisfare le garanzie di **onorabilità**, non può ricoprire il ruolo di Gestore del canale, colui il quale:

- a) abbia riportato sentenza di condanna o subito sentenza di applicazione della pena (c.d. patteggiamento), ancorché non definitiva, per un qualunque delitto non colposo diverso da quelli di cui all'art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, o per uno dei reati che costituiscono presupposto della c.d. responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto 231/01 o della l. n. 146/2006;
- b) abbia subito l'applicazione di una misura cautelare personale (coercitiva o interdittiva) per un delitto non colposo o per uno dei reati che costituisce presupposto della c.d. responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto 231/01;
- c) sia stato emanato, nei suoi confronti, decreto che dispone il giudizio da parte del Giudice dell'udienza preliminare oppure decreto che dispone il giudizio immediato da parte del Giudice per le indagini preliminari per uno dei reati che costituisce presupposto della c.d. responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto 231/01;
- d) si trovi nella situazione di cui all'art. 2382 c.c.

2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a), non può ricoprire l'ufficio di Gestore del canale chi abbia subito una sentenza di condanna o di applicazione della pena passata in giudicato, anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta una causa di estinzione del reato e/o della pena (ad es. riabilitazione, esito favorevole dell'affidamento in prova, ecc.).

3. Al fine di consentire il rispetto dei requisiti di onorabilità, il soggetto designato, all'atto di accettazione della nomina, dovrà effettuare una dichiarazione in cui attesta di non aver riportato condanne e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta di parte per delitti non colposi e/o per reati che costituiscono il presupposto della responsabilità dell'ente, anche se per le stesse ha ottenuto i benefici di legge (sospensione condizionale della pena e non menzione nel certificato del casellario giudiziale).

Sezione III


Revoca e decadenza

1.5. Revoca del Gestore del canale di segnalazione

1. Il consiglio di amministrazione può revocare il Gestore del canale.



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



2. Al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia del Gestore del canale è previsto che la revoca possa avvenire solamente per giusta causa.
3. La giusta causa deve essere ravvisata in gravi e precise violazioni dei doveri di vigilanza che incombono sul soggetto deputato alla gestione.

1.6 Decadenza per accertata omissione dell'attività di gestione del canale interno di segnalazione.

Il Gestore del canale si ritiene automaticamente decaduto se la Società subisce l'applicazione di una sanzione a seguito di accertata omissione dell'attività di gestione del canale ovvero laddove siano accertate reiterate inadempienze o ritardi nell'evadere gli obblighi e nel rispettare le tempistiche imposte dalla legge al Gestore del canale.

Sezione IV Conflitto di interessi

Nell'eventualità in cui il Gestore coincida con la Persona segnalante, con il segnalato ovvero sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione, la stessa può essere indirizzata ad un soggetto interno individuato nella Dottoressa Chiara Franco.


2. ALTRI SOGGETTI DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Laddove una Segnalazione venga **inviata o comunque trasmessa, verbalmente o per iscritto ad un soggetto diverso dal Gestore del canale:**

- Se la Persona segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing, o comunque tale volontà sia desumibile da comportamenti concludenti (utilizzo di apposita modulistica o richiamo della normativa in materia), il soggetto ricevente deve trasmettere al Gestore del canale la Segnalazione entro sette giorni da ricevimento dando contestualmente notizia alla Persona segnalante di tale trasmissione. Se già dalla busta si nota una dicitura riconducibile alla disciplina contenuta nel Decreto *Whistleblowing*, il ricevente provvederà ad inoltrarla al Gestore del canale senza aprire il plico.
- Se la segnalazione non appare riconducibile alla disciplina contenuta nel Decreto *Whistleblowing*, verrà gestita come segnalazione ordinaria da trattare secondo le procedure interne eventualmente presenti in azienda ovvero, in mancanza, a discrezione del ricevente



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione deve contenere l'enunciazione del fatto con contenuti specifici volti ad evidenziare il presunto illecito, le modalità con cui lo stesso è stato appreso dalla Persona segnalante, i soggetti eventualmente coinvolti e la volontà di avvalersi delle modalità e delle tutele previste dalla disciplina contenuta nel Decreto *Whistleblowing* (Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24). Salvo i casi di Segnalazione anonima andranno indicati i contatti della Persona segnalante ed un indirizzo postale a cui poter recapitare le comunicazioni.

La Persona segnalante ha inoltre facoltà di allegare documenti ovvero di indicare persone informate sui fatti.

4. SEGNALAZIONE ANONIMA

La legge prevede la **facoltà per la Persona segnalante di restare anonima**: in tal caso non dovranno essere indicati nella Segnalazione i dati identificativi ed i contatti personale. Ovviamente in tal caso il gestore non potrà aggiornare la Persona segnalante circa la presa in carico e l'esito della Segnalazione.

5. MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Al fine di garantire la totale assenza di ingerenze da parte della Società e la totale garanzia dell'anonimato per la Persona segnalante che desiderasse avvalersi di tale facoltà sono previsti **due canali di segnalazione**:


- I) **Segnalazione scritta**: si tratta di un documento cartaceo che potrà essere depositato presso un apposito contenitore che verrà predisposto presso i locali della Società e esclusivamente dedicato alle Segnalazioni. La nota scritta (a mano o stampata) dovrà essere inserita in una busta da lettere, in altra busta verranno inseriti – laddove non si tratti di Segnalazione anonima – i dati e contatti della Persona segnalante. Entrambe le buste, una volta chiuse dovranno infine essere versate in una terza busta bianca che le contenga entrambe e depositata nell'apposito contenitore presente in Società. La Società si impegna a nominare la Dottoressa Chiara Franco quale incaricato di verificare la presenza di Segnalazioni all'interno dell'apposito contenitore, annotare le operazioni su di un registro e trasmettere eventuali Segnalazioni rinvenute al Gestore del canale.

In alternativa, con le medesime modalità la Persona segnalante potrà inviare la Segnalazione a mezzo posta presso lo studio professionale dell'Avv. Mattia Burgio sito in Firenze, via Il Prato 62 (CAP 50123).

In ulteriore alternativa, la segnalazione scritta potrà essere inviata via *email* alla casella postale mattia.burgio@avvocatoburgio.it. La mail dovrà contenere quale allegato la



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



segnalazione, scritta a mano e scannerizzata oppure creata digitalmente con *software* di scrittura e poi convertita in PDF non modificabile (PDF/A). I dati di contatto dovranno essere indicati nella Segnalazione qualora si utilizzi il modello allegato, ovvero nel corpo della *mail*, oppure allegati alla stessa su separato documento, preferibilmente creato digitalmente con *software* di scrittura.

- II) **Segnalazione orale:** il segnalante potrà mettersi direttamente in contatto telefonico con l'Avv. Mattia Burgio (055/288390 - 055/2340666) per segnalare ovvero richiedere un appuntamento.

6. RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore del canale rilascia alla Persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla sua ricezione.

7. VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE

In primo luogo il Gestore del canale verifica l'ammissibilità della Segnalazione. La stessa potrà risultare inammissibile nei seguenti casi:

1. **Soggetto non legittimato** alla segnalazione ai sensi della disciplina contenuta nel Decreto *Whistleblowing*.
2. **Oggetto della Segnalazione estraneo**, sotto il profilo giuridico, alle disposizioni in materia.
3. **Manifesta infondatezza** della Segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti.
4. **Accertato contenuto generico** della Segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero Segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconfidente.

8. ATTIVITÀ DI INDAGINE

Laddove la Segnalazione sia ritenuta ammissibile il Gestore del canale avvierà l'istruttoria per valutare la sussistenza dei fatti segnalati con gli strumenti e modalità che la legge consente, nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di privacy.


L'attività istruttoria potrà consistere, a titolo esemplificativo ma non necessariamente esaustivo:

- nel **dialogo con il la Persona segnalante** con richiesta di chiarimenti o informazioni;
- **audizione o richieste di documenti** a di terze persone;
- **acquisizione di atti** o documenti aziendali.

Nei casi in cui il Gestore del canale ritenga utile ovvero indispensabile l'ausilio di un soggetto interno all'azienda o di una diversa figura professionale per il corretto e completo espletamento



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



dell'attività di verifica della Segnalazione, lo stesso potrà farvi ricorso previo incarico formale ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in tema di privacy.

9. RISCONTRO AL SEGNALANTE

Il Gestore del canale deve fornire riscontro alla Persona segnalante circa le verifiche svolte **entro tre mesi dalla ricezione** della Segnalazione.

Il riscontro può consistere in:

1. un **provvedimento definitivo** (archiviazione, provvedimenti adottati, invio a un'autorità competente per ulteriori indagini, avvio inchiesta interna ed eventuali risultanze);
2. un **provvedimento interlocutorio** (risultanze istruttorie, provvedimenti adottati dopo la segnalazione, attività che si intendono intraprendere).

10. POTERI DI VERIFICA

Non spetta al Gestore del canale accertare responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società: il Gestore del canale è chiamato a verificare se vi sia un **fumus di fondatezza in relazione al fatto o alla condotta** rappresentati.

11. ESITO

Una volta completata l'attività di accertamento, il Gestore del canale può:

- 1 a) **archiviare** la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- 2 b) **dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti** (es. il management aziendale, direttore generale, risorse umane), ovvero alle preposte Autorità. Infatti, al Gestore del canale non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.


12. OBBLIGHI E IMPEGNI PER IL BORGO CASHMERE S.R.L.

La Società si impegna:

- ad **allestire un contenitore per consentire il deposito delle segnalazioni cartacee**, da collocarsi in un ambiente sufficientemente riparato in modo da garantire la riservatezza della Persona segnalante, ma comunque accessibile all'indistinta totalità dei soggetti legittimati alle Segnalazioni;
- ad **esporre nei luoghi di lavoro - ivi comprese sedi distaccate e secondarie della società, nonché in eventuali punti vendita - in una zona visibile ed accessibile a tutte le suddette persone**, nonché nel proprio sito internet istituzionale ovvero tramite newsletter,



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



informazioni sulla disciplina *whistleblowing* e sulla presenza di un canale di segnalazione interna, del Protocollo e del Regolamento;

- **confrontarsi preventivamente con le rappresentanze sindacali, ovvero con i sindacati maggiormente rappresentativi dei dipendenti in base ai contratti collettivi adottati.**

13. SEGNALAZIONI ESTERNE

Oltre al canale interno, vi sono canali e modalità alternative di segnalazione c.d. esterna:

- **Canale esterno** all'ente, istituito e gestito da **Anac**
- **Divulgazione pubblica**

Resta ovviamente ferma la possibilità di rivolgere una denuncia alla Autorità Giudiziaria, laddove competente.

14. IL CANALE ESTERNO PRESSO ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione)

Avendo la Società adottato un canale di segnalazione interna, l'invio di segnalazioni dirette ad ANAC è consentito **solamente laddove**:

- a) il canale di segnalazione **interno non fosse conforme ai requisiti fissati nel Decreto *Whistleblowing***;
- b) la Persona segnalante ha **già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto sèguito**. Il mancato sèguito deve intendersi come inerzia, ossia come mancata attivazione, del gestore nei tempi fissati dalla legge e dal presente Regolamento. Per accedere al canale di segnalazione esterno è sufficiente che una anche solo una delle attività indicate (verifica ammissibilità, svolgimento istruttoria, comunicazione esiti) non sia stata effettuata.
- c) La Persona segnalante ha **fondati motivi di ritenere** – basandosi su circostanze concrete allegate o informazioni acquisibili - che:
 - alla stessa **non sarebbe dato efficace seguito**;
 - potrebbe determinare il **rischio di ritorsione**;
 - la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.


15. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Attraverso la divulgazione pubblica, effettuata attraverso i mezzi di informazione ovvero tramite piattaforme virtuali e social network, le informazioni sulle Violazioni sono rese di pubblico dominio.

La divulgazione pubblica può beneficiare delle tutele riconosciute dal D. Lgs. 24/2023 solo se rispetta alcune **condizioni tassative**:



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949




- a una Segnalazione **interna** a cui non sia stato fornito riscontro nei termini previsti sia seguita una Segnalazione **esterna ad ANAC rimasta anch'essa priva di riscontro** entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate ragioni, sei mesi dall'avviso di ricevimento ovvero, in mancanza, sette giorni dal ricevimento).
- la Persona segnalante abbia già effettuato una **segnalazione ad ANAC rimasta priva di riscontro** in merito alle misure previste o adottate per darvi seguito (tre mesi o, se ricorrono giustificate ragioni, sei mesi dall'avviso di ricevimento ovvero, in mancanza, sette giorni dal ricevimento);
- la Persona segnalante effettui **direttamente una divulgazione pubblica** in quanto ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze allegate o informazioni acquisibili, che la Violazione possa rappresentare un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**;
- la Persona segnalante effettui direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze allegate o informazioni acquisibili, che la Segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito** (rischio di occultamento/distruzione prove ovvero collusione con l'autore della violazione).

Nel caso di divulgazione pubblica non si potrà tutelare la riservatezza del segnalante a meno che quest'ultimo non abbia divulgato con pseudonimo o nickname.



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



ALLEGATO 1

LINEE GUIDA IN ORDINE AI REQUISITI ED ALLA CARICA DI GESTORE DEL CANALE

I requisiti del Gestore del canale: premessa.

Stante la delicatezza delle funzioni affidate al *Gestore del canale*, le disposizioni normative e le attuali linee guida evidenziano che: a) i suoi componenti debbono possedere determinati requisiti soggettivi, quali la professionalità e l'onorabilità; b) il Gestore del canale nel suo complesso deve presentare requisiti oggettivi, quali l'autonomia, l'indipendenza e la continuità di azione.

Affinché il Gestore possa svolgere adeguatamente le proprie funzioni, garantendo autonomia e indipendenza d'azione, non deve essere tributario di compiti operativi, che lo renderebbero partecipe di decisioni e/o di attività, minando di conseguenza l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e creando al contempo insanabili conflitti di interesse.

1. La professionalità dei componenti.

Per poter ricoprire il ruolo di Gestore del canale, è necessario, in primo luogo, possedere la professionalità necessaria all'efficace assolvimento del proprio ruolo. Sebbene nessuna norma lo imponga espressamente, ciò nondimeno la professionalità in capo al Gestore del canale costituisce, per opinione pacifica, presupposto necessario ad efficace svolgimento dei compiti che vengono assegnati a tale organismo.

Più nello specifico, deve garantire una **doppia professionalità**: a) che cioè sia in grado di svolgere attività *lato sensu* ispettiva o comunque di analisi delle condotte segnalate; b) che abbia una competenza in materie giuridiche.

Con riferimento alla prima professionalità, esemplificando, appare necessario che il Gestore del canale abbia familiarità con:


- a) la valutazione ed individuazione di condotte attive o omissive illecite;
- b) capacità di analisi di procedure aziendali e valutazione della loro potenziale elusione;
- c) le tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari.

Si tratta, detto in altri termini, di competenze e professionalità affini alle metodologie di *internal auditing*: proprio per tale ragione, laddove la Società ritenga di nominare quale gestore uno o più soggetti interni, appare auspicabile che la scelta ricada su tali funzioni aziendali.

Con riferimento alle competenze giuridiche, evidentemente il sistema *whistleblowing* presuppone



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



che il Gestore del canale abbia familiarità con gli illeciti oggetto di Segnalazione. Un requisito indispensabile sia per effettuare il vaglio di ammissibilità, sia per svolgere eventuali approfondimenti e giungere ad un esito.

2. L'onorabilità.

Non molto è stato detto con riferimento al requisito dell'**onorabilità**, se non che lo stesso potrà anche essere definito per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria. Il pensiero corre, ad esempio, al decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, emanato in attuazione dell'art. 148 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che indica i requisiti (oltre che di professionalità) anche di onorabilità che debbono possedere i sindaci delle società quotate in borsa.

3. L'indipendenza. Il problematico inserimento di membri interni dell'ente.

Si ritiene che il requisito in parola si possa atteggiare in maniera diversa a seconda che il membro a cui esso si riferisce sia esterno, nel qual caso il requisito deve intendersi in senso rigoroso, oppure interno, nel qual caso non sembra possa valere la stessa regola, posto che il legame con l'ente è già in *re ipsa*.

Con riguardo a membri eventualmente interni, pertanto, sarà sufficiente porre accortezza nella scelta, evitando di identificarlo con quei soggetti che rivestano ruoli operativi e/o di gestione dell'ente, dovendosi pertanto escludere l'idoneità a farne parte degli amministratori esecutivi o di dipendenti in *staff* all'amministratore delegato.

Più in generale, non possono svolgere il ruolo di Gestore del canale, perché privi del carattere della indipendenza, coloro che siano in **conflitto di interessi** con la Società o abbiano rapporti eccessivamente stretti con i vertici della stessa o comunque con il gruppo di comando. Non sono dunque indipendenti coloro che abbiano legami di parentela/affinità con i vertici societari, ma anche coloro che intrattengano o abbiano intrattenuto in tempi recenti ricorrenti rapporti professionali con l'ente tali da comprometterne l'indipendenza.


Il requisito dell'indipendenza è inscindibilmente connesso con quello dell'autonomia, sul quale pure pare opportuno soffermarsi.

4. L'autonomia. Il riconoscimento di ampia discrezionalità e l'assegnazione di un budget conforme alle necessità.

Al Gestore del canale di segnalazione deve essere riconosciuta un'autonomia decisionale nello



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



svolgimento della propria attività, che si esprime nella libertà di autodeterminazione, di azione e di valutazione con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle funzioni. A tal fine è necessario che il Gestore del canale sia posto al riparo da ogni forma di interferenza, condizionamento e/o pressione da parte di qualunque componente dell'ente e in particolare dell'organo dirigente.

Le attività poste in essere dal Gestore del canale non devono essere sindacate da altro organismo o struttura aziendale.

È funzionale all'autonomia il riconoscimento di ampi poteri.

Il Gestore del canale, nell'ambito delle attività ad esso riservate dalla legge, deve avere accesso incondizionato a tutti i documenti ed alle informazioni aziendali, che saranno trattati in ossequio alla disciplina della *privacy* e, in caso di informazioni e dati c.d. *price sensitive*, anche in conformità alle disposizioni del d.lgs. 58/1998.

Viene considerata necessaria anche la possibilità di attingere, quando necessario, alle risorse societarie (con obbligo di rendicontazione) per lo svolgimento delle proprie attività. Il riferimento è, per esempio, al possibile conferimento di consulenze esterne necessarie per l'acquisizione di competenze ulteriori rispetto alle proprie.

Tale *budget* sarà normalmente deliberato di volta in volta dall'organo dirigente su proposta del Gestore del canale e non sarà irragionevolmente negato, con ciò intendendosi che il *budget* potrebbe essere ritenuto eccessivo - e quindi negato - solo quando sia sproporzionato rispetto alle finanze societarie.

5. La continuità di azione. La necessità di un adeguato compenso.

Il Gestore del canale deve assicurare un funzionamento costante nel tempo del canale di segnalazione interna.

Tenuto conto dell'impegno richiesto, al Gestore del canale deve riconoscersi un compenso congruo, proporzionato alle funzioni svolte ed alle responsabilità che il medesimo si assume.

Il compenso può essere fisso oppure a gettone. Si sconsiglia invece l'attribuzione ai componenti del Comitato per le segnalazioni *Whistleblowing* di retribuzione in misura variabile ovvero di premi proporzionali agli utili della Società, attesa l'esigenza di mantenere l'autonomia rispetto alle vicende dell'ente.

Con riguardo ai soggetti interni dell'ente, si consiglia di prevedere un compenso *ad hoc* per la funzione svolta o una integrazione del compenso corrisposto.

6. La nomina del Gestore.

La nomina è appannaggio del consiglio di amministrazione, a cui compete anche l'esercizio del



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



potere di revoca.

Durata, decadenza e revoca.

La **durata** della carica del Gestore del canale dovrebbe essere diversa a seconda che si tratti di membri interni o esterni. Per i primi, l'incarico sarà a tempo indeterminato; per i secondi è preferibile la previsione di un termine. L'incarico, in tale ultimo caso, ha durata triennale, sulla falsariga di quello conferito ai sindaci ed ai membri degli organismi di vigilanza (che nella maggioranza dei casi restano in carica per tre esercizi), sebbene rinnovabile.

La carica di Gestore del canale cessa, oltre che nel caso di morte o dimissioni volontarie, per **decadenza e revoca**.

La **decadenza** opera automaticamente con il venir meno delle condizioni di onorabilità e di indipendenza che ricorrevano al momento della nomina.

Si ritiene opportuno prevedere forme di decadenza destinate ad operare nel caso di accertata omessa gestione o grave negligenza. Si pensi al mancato tempestivo riscontro alla Segnalazione, all'omesso deposito di provvedimenti definitivi, al reiterato mancato esame della Segnalazione.

È pacifico che l'organo dirigente non possa avere un potere di **revoca ad libitum** del Gestore del canale. Se così fosse, gli amministratori potrebbero condizionare l'operato dell'organo, influenzandone la condotta. Al tempo stesso, però, deve essere consentita la rimozione del Gestore del canale che non onori la propria funzione, in quanto la Società e l'organo dirigente rimangono pur sempre gli ultimi responsabili dell'adozione e della efficace attuazione della procedura prevista dal Decreto *Whistleblowing*.

Indiscutibilmente dovrà essere prevista la possibilità di revoca per giusta causa, prevedendo che la decisione motivata dell'organo dirigente sia comunque preceduta dal parere del collegio sindacale o comunque di un organo o soggetto qualificato che conforti la decisione dell'ente.

7. Privacy

Il Gestore del canale viene espressamente autorizzato al trattamento dei dati personali in virtù dell'incarico assegnato in linea con la normativa vigente in tema di privacy.

Il trattamento dei dati personali, la loro gestione e conservazione deve essere tenuta in ossequio alle previsioni normative ispirandosi a criteri di proporzione e adeguatezza in conformità a quanto dettagliatamente previsto nella informativa privacy (Allegato 2).


8. Autonomia operativa e finanziaria.

1. Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate è previsto che:

a) le attività del Gestore del canale non debbano essere preventivamente autorizzate da alcun



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



organo della società;

b) il Gestore del canale abbia accesso a tutte le informazioni ed ai documenti della Società, compresi quelli disponibili su supporto informatico e possa chiedere informazioni a tutto il personale della Società, ai collaboratori della Società, nonché alla società a cui è affidata la revisione del bilancio e alla società, se esistente, che si occupa della certificazione dei sistemi di qualità, ambiente e relativi alla sicurezza sul lavoro;

c) la mancata collaborazione con il Gestore del canale costituisca illecito disciplinare, come meglio specificato dal sistema sanzionatorio disciplinare delineato dal Protocollo ovvero dal Modello organizzativo 231/01 se presente;

d) il Gestore abbia facoltà di disporre in autonomia previo consenso - che non sarà irragionevolmente negato - delle risorse finanziarie stanziato dal consiglio di amministrazione, su specifica richiesta del Gestore del canale, al fine di svolgere l'attività assegnata.

2. Il consiglio di amministrazione, a seguito di espressa istanza formulata di volta in volta, assegna alle medesime risorse finanziarie sufficienti allo svolgimento dei propri compiti. Le risorse finanziarie devono essere adeguate per consentire al Gestore del canale:

a) di poter ricorrere a consulenti esterni per materie che sfuggano alle sue competenze e/o professionalità;


b) di svolgere attività di verifica delle segnalazioni diversa dal punto che precede ma comunque necessaria.

3. Annualmente il Gestore del canale è tenuto a presentare al consiglio di amministrazione il rendiconto delle spese sostenute, con indicazione specifica di come le risorse siano state impiegate senza che ciò frustri la tutela della riservatezza, soprattutto se la spesa si riferisce a segnalazioni ancora non definite.

4. Il Gestore del canale di segnalazione ha diritto ad un compenso proporzionato alla professionalità e all'impegno richiesto per lo svolgimento dei propri compiti.



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



ALLEGATO 2 - INFORMATIVA PRIVACY

Base giuridica del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati dal Gestore del canale in qualità di titolare del trattamento nell'esecuzione dei propri compiti ed in virtù dell'incarico assegnatogli, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità della Società dai soggetti indicati al par 2 del Protocollo *whistleblowing*.

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento

I dati forniti dalla Persona segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con la Società, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di Segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti indicati al par. 11 del Regolamento.

Lo stesso vale, *mutatis mutandis*, per i dati raccolti dal Gestore del canale durante le attività istruttorie, ivi inclusi i dati relativi a dipendenti, collaboratori – anche esterni –, dirigenti, fornitori ed altri soggetti, ivi incluse persone giuridiche oltre che fisiche, che a vario titolo intrattengono rapporti con la Società.

Modalità di trattamento

I dati personali raccolti sono trattati nel rispetto dei canoni di proporzionalità ed adeguatezza, ai soli fini di svolgere attività istruttoria su presunte condotte illecite segnalate così da verificarne la sussistenza ed eventualmente adottare i conseguenti provvedimenti, nonché conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le citate attività.

I dati personali raccolti sono inoltre conservati con modalità tali da impedirne la diffusione, con un livello di sicurezza adeguato, e comunque in modo da impedire l'accesso ad essi da parte di soggetti non autorizzati.

Destinatari dei dati

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, la Società e, solo eventualmente, l'Autorità Giudiziaria.

I dati personali raccolti sono altresì trattati da soggetti terzi della cui attività il Gestore del canale potrebbe servirsi nell'espletamento dei compiti previsti dal Regolamento, i quali sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni rilevanti ed agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Gestore del canale in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



Diritti degli interessati


Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Gestore del canale e dalla Società, nei casi previsti e con le limitazioni di cui all'art. 2 *undecies* del D.lgs. 196/2003, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679, di seguito anche "GDPR").
L'apposita istanza al Gestore del canale è presentata contattando il medesimo presso l'indirizzo email mattia.burgio@avvocatoburgio.it

Diritto di reclamo

Gli interessati i quali ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Gestore del canale o dalla Società avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo, con le limitazioni di cui all'art. 2 *undecies* del D.lgs. 196/2003, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



ALLEGATO 3 - FORMAT SEGNALAZIONE
Busta n. 1 - Segnalazione

Egregio Signore
Avv. Mattia Burgio
Via il Prato n. 62
50123 Firenze

In qualità di Gestore del canale


*SEGNALAZIONE AL GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO DE IL BORGO CASHMERE SRL DELLE
CONDOTTE ED I FATTI DI SEGUITO RIPORTATI AVVALENDOSI DELLE PROCEDURE E DELLE TUTELE PREVISTE
DAL D.LGS 24/2023*

Modalità e momento di apprensione della notizia oggetto di segnalazione

Descrizione dei fatti




IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949





IL BORGLO
CASHMERE
SINCE 1949



Generalità e contatti dei soggetti segnalati
Indicazione persone informate sui fatti
Documenti allegati
Illecito ipotizzato


In Fede

Data

Firma



IL BORGO
CASHMERE
SINCE 1949



ALLEGATO 3 - FORMAT SEGNALAZIONE

Busta n. 2 - Dati di contatto della Persona segnalante

Nome
Cognome
Indirizzo e recapiti telefonici e telematici (<i>email</i>) <ul style="list-style-type: none">• Telefono _____• Email _____• Indirizzo _____• Città _____• Nazione _____• Codice avviamento postale _____• Tipo di documento di identità (da allegare) _____• Numero del documento _____• Metodo di contatto preferito _____
Ruolo aziendale/attività prestata in azienda

Data

Firma